

Circolare informativa per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

2 FEBBRAIO lunedì

- Trasmissione dati sanitari (per i soggetti obbligati)

16 FEBBRAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL: saldo o prima rata

25 FEBBRAIO mercoledì

- INTRA: mensile

2 MARZO lunedì

- LIPE: quarto trim. 2025
- Versamento imposta di bollo su fatture 4° trim. 2025

16 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento tassa libri sociali
- Certificazione uniche 2025 (CU2026)

25 MARZO mercoledì

- INTRA: mensile

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- PERMUTE E IVA
- NOVITA' IN BREVE
- LOCAZIONI BREVI: modifiche
- FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE: novità
- DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: novità
- INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FISCO
- POLIZZA CATASTROFALE
- CONTRIBUTO BENI IMPORTATI MODICO VALORE
- TURISTI STRANIERI PAGAMENTI IN CONTANTI : novità
- ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Anno XXX - N. 1 - Febbraio/Marzo 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

EDITORIALE

Legge di Bilancio 2026: Atto Primo di una Commedia (con Accise) Già Vista



Anche quest'anno la Legge di Bilancio arriva puntuale, come le fasse e le promesse di semplificazione. Cambia l'anno sul frontespizio, ma il copione resta sorprendentemente fedele a sé stesso: bonus che entrano ed escono di scena, aliquote che si muovono di qualche millimetro e contribuenti che cercano di capire se applaudire o meno.

Probabilmente se avessi ripescato l'articolo dell'anno scorso cambiando "2025" in "2026" nessuno se ne sarebbe accorto. D'altronde il Fisco ama le saghe: stesso cast, trama simile, colpi di scena annunciati.

L'IRPEF viene ancora una volta "ritoccata". Non riformata, non riscritta: limitata. Il comunicato parla di alleggerimento, la busta paga risponde con un aumento così discreto da sembrare timido. Nel frattempo, detrazioni e addizionali lavorano dietro le quinte per riequilibrare l'entusiasmo. Il netto finale resta una variabile dipendente dall'interpretazione.

Le detrazioni proseguono la loro carriera da genere letterario autonomo: thriller quando spariscono, giallo quando cambiano soglia, commedia dell'assurdo quando spettano "a determinate condizioni". Anche nel 2026 vengono confermate, rimodulate e rese più eque, cioè più difficili da spiegare al primo cliente della mattina.

Non mancano i bonus, colonna portante di ogni finanziaria che si rispetti. Alcuni tornano con nome nuovo, altri restano con istruzioni più lunghe del beneficio. Il risultato è invariato: chi riesce a usarli è convinto di aver vinto una lotteria, chi li scopre tardi giura di aver letto tutto.

Capitolo a parte meritano le accise, le vere protagoniste silenziose. Non fanno rumore, non si presentano come tasse, ma sono sempre lì: su carburanti, energia e consumi quotidiani. Anche nel 2026 vengono "rimodulate", termine elegante per dire che si spostano, si accorpano o si prorogano. Il cittadino le inserisce nel serbatoio ormai anestetizzato, anche se la maggioranza prima di andare al governo aveva promesso di ridurlle.

Il concordato preventivo continua la sua saga come patto di fiducia tra Fisco e contribuente: io mi fido di te, tu di me, e vediamo come va. Una trama che si ripete, con finale aperto e possibili sequel correttivi.

I forfettari, infine, restano l'osservatorio privilegiato del sistema: apparentemente semplici, ma circondati da limiti, verifiche e condizioni che ricordano che nessuno è davvero fuori dalla sceneggiatura.

Conclusioni? La Legge di Bilancio 2026 non è una svolta, ma una replica e nemmeno tanto ben recitata. Potremmo usare il ciclostile cambiando la data, ma perderemmo il gusto della prima lettura. È senza pubblico, che commedia fiscale sarebbe?

Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

L'Ires premiale corre in solitaria

L'Ires premiale non è stata coordinata con il nuovo iperammortamento. I beni che soddisfano i requisiti per accedere all'Ires premiale non coincidono con quelli che permettono di usufruire dell'iperammortamento. In particolare, ai fini dell'Ires premiale non si potranno computare alcuni investimenti che potranno rilevare ai fini dell'iperammortamento. Per quest'ultima agevolazione la manovra 2026 ha aggiornato i precedenti elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili. Ai fini dell'iperammortamento, tuttavia, si dovrà fare riferimento ai nuovi allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 mentre ai fini Ires premiale si continuerà a far riferimento agli allegati A e B, annessi alla manovra 2017.

14.01.2026 Italia Oggi pag. 28

Sugli affitti brevi i vincoli Ue: limiti alle notti e per area

Sugli affitti brevi il Piano casa di Bruxelles prevede misure per proteggere le aree sottoposte a particolare stress abitativo, come i centri storici delle città più turistiche. Viene prevista la possibilità di limitare le locazioni, con un massimo annuale di notti vendibili o con l'obbligo di combinarne questa modalità di affitto con altri canali, considerati più meritevoli di tutela, come quello agli studenti. Entro la fine dell'anno questo atto sarà presentato ufficialmente. L'obiettivo della normativa sarà limitare gli impatti negativi degli affitti brevi. Non ci saranno divieti alle locazioni inferiori a 30 giorni ma la proposta di legge conterrà limitazioni, anche pesanti. Naturalmente le regole non saranno le stesse su tutto il territorio nazionale, ma i riflettori saranno accesi sulle zone che subiscono l'impatto negativo degli affitti brevi, vedi i centri storici delle grandi città.

14.01.2026 Il Sole 24 Ore pag. 6

Cripto, incrocio dei dati fiscali

Al via l'incrocio dei dati per le criptoattività. Le Fiamme gialle accendono i riflettori sul periodo 2023-2025 e a fare da innesco per i controlli saranno le incongruenze tra quanto comunicato dai gestori delle cripto e le dichiarazioni dei redditi eventualmente prive dei quadri relativi al monitoraggio fiscale o dell'in-

PERMUTE E IVA

Dal 1° gennaio 2026 cambia la regola per calcolare l'IVA quando il corrispettivo non è in denaro, ma in un altro bene o servizio (permuta). La base imponibile non sarà più il "valore normale" (valore di mercato), bensì l'ammontare complessivo dei costi sostenuti da chi effettua la cessione o la prestazione.

1) Quando si parla di "permuta" ai fini IVA


La permuta è, civilisticamente, lo scambio di beni o diritti (art. 1552 c.c.). Ai fini IVA il concetto è più ampio: si può scambiare anche un bene contro un servizio o un servizio contro un servizio (es. prodotti in cambio di pubblicità, pernottamenti in cambio di consulenza social, ecc.).

2) Due fatture, due regole (art. 11 D.P.R. 633/1972)

L'art. 11 del D.P.R. 633/1972 prevede che, nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento, ogni cessione/prestazione è soggetta a IVA separatamente. In pratica: ciascuna parte fattura ciò che cede o presta, con la propria aliquota e il proprio momento di effettuazione.

3) La novità dal 2026: base imponibile = costi riferibili

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 138-139) modifica l'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972: per le permute/dazioni la base imponibile non è più il valore normale dei beni/servizi scambiati, ma il valore determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili al bene o al servizio oggetto dell'operazione. La modifica risponde all'esigenza di allineamento alla disciplina UE: regola generale sul corrispettivo effettivo (art. 73 direttiva 2006/112/CE) e "valore normale" ammesso solo in casi specifici (art. 80).



4) Quali costi includere (regola pratica)

In assenza di un elenco tassativo, conviene includere (e documentare) almeno:

- costi diretti (materiali, lavorazioni, acquisti e subforniture dedicate);
- oneri accessori indispensabili (trasporto, imballaggi, assicurazioni, commissioni necessarie);
- quota ragionevole di costi indiretti imputabili (personale, utenze, amministrazione), con criteri coerenti e ripetibili.

Operativamente: per le permute ricorrenti è utile una "scheda costi" (criteri di imputazione + evidenze contabili), da conservare insieme al contratto/accordo.

5) Esempi

Esempio A – Hotel ↔ consulente marketing: 2 notti in hotel (listino 500) scambiate con una campagna social.

- Base imponibile IVA hotel = costi riferibili (es. 180), non il listino.
- Base imponibile IVA consulente = costi riferibili alla campagna (es. 220).

Esempio B – Prodotti ↔ pubblicità: impresa consegna prodotti (valore commerciale 1.000) a un'agenzia pubblicitaria, in cambio di servizio pubblicitario.

- Base imponibile IVA impresa = costo produzione + consegna (es. 420).
- Base imponibile IVA agenzia = costi riferibili al servizio (es. 600).

6) Entrata in vigore

La nuova regola si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Poiché la modifica nasce per evitare incompatibilità con la disciplina UE, potrebbe avere effetti retroattivi: in caso di accertamenti su permute 2025 e precedenti può essere opportuno valutare la posizione con il professionista, soprattutto se il "valore normale" produceva risultati distorsivi.

7) Checklist operativa

- Formalizzare l'accordo (cosa si scambia e quando).
- Emettere e ricevere le fatture per ciascuna operazione (art. 11).
- Determinare e documentare i costi riferibili (art. 13, c.2, lett. d, DPR 633/1972).
- Verificare aliquota/regime IVA del proprio bene/servizio.
- Conservare scheda costi + prove (contabilità, contratti, ordini, documenti).

Roberto Buglisi - Servimprese Srl Stp

NOVITA' IN BREVE

Buoni pasto elettronici

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Rimane ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contributo versati alle forme pensionistiche complementari

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia

dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Rideterminazione del costo fiscale partecipazioni e terreni

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili. L'incremento avrà efficacia dalle rivalutazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

LOCAZIONI BREVI: modifiche

Le locazioni brevi sono definite come contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, (ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali), stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione a tale tipo di locazione nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti.

A far data dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi: da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE: novità

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dicazione delle plusvalenze. I contribuenti che detengono crip-toattività sono dunque destinati a confrontarsi, nei prossimi mesi, con un'intensificazione delle attività di controllo sulla corretta compliance delle dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche al sistema tributario, finalizzate ad ampliare il patrimonio informativo del Fisco. Dal 2023 è possibile procedere a un'analisi automatizzata e selettiva delle posizioni potenzialmente rilevanti ai fini fiscali. 14.01.2025 Italia Oggi pag. 25

Rottamazione 5, un chatbot aiuta a districarsi

Con l'intelligenza artificiale si daranno risposte sulla Rottamazione 5. L'iniziativa è stata sviluppata da un team di esperti dell'Osservatorio Nazionale Fisco e Imprese per migliorare l'assistenza a cittadini e imprese alle prese con cartelle esattoriali e pignoramenti. Il cuore del progetto è un chatbot intelligente, aperto a tutti e completamente gratuito, che consente di capire chi e che cosa rientra nella quinta rottamazione. Sulla base dei dati forniti il sistema è in grado di analizzare la posizione fiscale del contribuente, determinare le rate del piano di pagamento e fornire una simulazione basata sul debito esistente, calcolando anche gli interessi con il nuovo tasso agevolato del 3%. L'obiettivo è quello di rendere le informazioni sulla rottamazione 5 accessibili anche ai meno esperti, evitando errori e perdite di tempo.

13.01.2026 Italia Oggi pag. 26

Credito 5.0 in compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E/2026, ha fornito le istruzioni per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta 5.0 residuo al 31 dicembre 2025. L'importo va suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel casello fiscale del soggetto beneficiario. La risoluzione precisa che l'importo annuo va utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072", istituito con la risoluzione n. 63/E/2024. Quale anno di riferimento va indicato l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quo-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ta annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

13.01.2026 Italia Oggi pag. 26

La reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta

La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all'attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. A chiarirlo è la Cassazione penale, con la sentenza n. 666/2026. A seguito di una verifica nei confronti di un avvocato veniva accertata l'esistenza di numerose parcelle regolarmente pagate dai clienti ma non registrate né dichiarate. Secondo i giudici di legittimità la condotta del professionista non si esauriva in una semplice omissione delle fatture o in una contabilità disordinata. Emergeva, infatti, un sistema strutturato di artifici con occultamento selettivo delle fatture, la rinumerazione fittizia delle fatture registrate e la schermatura dei flussi finanziari, mediante l'incasso in contanti o l'utilizzo del conto della moglie. L'apparenza ingannevole di regolarità integra il reato più grave.

13.01.2026 Il Sole 24 Ore pag. 29

Iva non versata, prova della crisi liquidità a carico del contribuente

Con la sentenza n. 39154/2025 la Cassazione penale ha stabilito che la non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e ritenute può essere riconosciuta solo quando l'omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all'incasso dell'imposta o all'effettuazione delle ritenute. L'onere di provarne tutti i presupposti grava sul contribuente. Nel caso analizzato il legale rappresentante di una società di autotrasporti era stato condannato per il reato di omesso versamento dell'Iva relativo all'anno 2016. Nel ricorso per cassazione si era giustificato evidenziando che l'inadempimento era stato determinato da una grave crisi aziendale, causata dalla cancellazione della società dalla white list prefettizia, che impediva di contrattare con la Pa. A pesare

beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta

Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionalistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

- in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo even-

tualmente conseguito in denaro;

- nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (anno 2026, per i soggetti "solari").

Accconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (anno 2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: novità

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore è intervenuto in modo significativo su diversi profili dell'imposizione diretta, introducendo una rilevante revisione della disciplina applicabile ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni per i soggetti imprenditori.

La riforma conferma, in linea generale, il regime di esclusione parziale dall'imponibile, ma ne subordina l'accesso al rispetto di nuovi requisiti minimi, con un evidente irrigidimento del quadro normativo rispetto al passato. In base alla nuova disciplina, l'esclusione parziale dei dividendi e l'applicazione della *participation exemption* sulle plusvalenze sono ora condizionate alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- una percentuale di partecipazione al capitale non inferiore al 5%;
- in alternativa, un valore fiscale della partecipazione pari almeno a 500.000 Euro.

In mancanza di tali condizioni, dividendi e plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, limitatamente ai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Dividendi

Le modifiche interessano principalmente gli artt. 58 e 87 del TUIR. Restano ferme le percentuali di esclusione già previste dall'ordinamento, a condizione che sia rispettato il nuovo requisito dimensionale:

- Le società di persone commerciali e persone fisiche in regime d'impresa continuano a beneficiare dell'esenzione pari al 60%, 50,28% o 41,86%, in funzione della natura e provenienza degli utili;
- Per le società di capitali ed enti commerciali l'esclusione resta pari al 95%. Il nuovo criterio si applica alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.

Plusvalenze

Analoghe considerazioni valgono per le plusvalenze da cessione di partecipazioni, con riferimento ancora agli artt. 58 e 87 del TUIR. Anche in questo caso, le percentuali di esclusione restano invariate:

- Le società di persone commerciali e imprenditori individuali beneficiano di un'esenzione pari al 50,28% o 41,86%;
- Per le società di capitali ed enti commerciali, l'esenzione resta pari al 95%. Il nuovo requisito del 5% o del valore fiscale

minimo di 500.000 euro si aggiunge ai tradizionali presupposti della *participation exemption*, quali: possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in Stati o territori a fiscalità ordinaria, esercizio di attività commercia-

le da parte della partecipata.

La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026.

Alessandro Dalmonego
- Studio Dalmonego Gottardi

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FISCO

Intelligenza artificiale (IA) e fisco sta diventando uno strumento sempre più importante nella lotta contro l'evasione fiscale. Ecco alcuni modi in cui viene utilizzata:

1. Analisi dei Dati

- Elaborazione di Grandi Dataset: L'IA può analizzare enormi volumi di dati provenienti da diverse fonti (dichiarazioni fiscali, transazioni commerciali, ecc.) per identificare schemi sospetti.
- Identificazione di Anomalie: Algoritmi di machine learning possono rilevare anomalie nei dati che potrebbero indicare evasione fiscale.

2. Predizione del Comportamento

- Modelli Predittivi: L'IA sviluppa modelli che prevedono il comportamento fiscale dei contribuenti, aiutando a identificare i più a rischio di evasione.

Gli algoritmi di machine learning possono imparare dai dati storici per predire comportamenti futuri e identificare potenziali evasori

3. Analisi dei Rischi

- Valutazione del Rischio: Strumenti di IA possono analizzare il rischio associato a singoli contribuenti o categorie di contribuenti, priorizzando le indagini su quelli più sospetti.

Attraverso tecniche di data mining, l'IA può scoprire schemi e relazioni nei dati che non sarebbero visibili con analisi tradizionali.

4. Automazione dei Processi

- Automazione delle Audit Fiscali: L'IA può automatizzare alcuni aspetti delle verifiche fiscali, rendendo il processo più veloce ed efficiente.

- Analisi dei Documenti: Tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) possono estrarre informazioni dai documenti cartacei e digitali per facilitare l'analisi.

5. Integrazione di Fonti Dati Diverse

- Cross-Referencing: L'IA può integrare dati da diverse fonti, come banche, registri pubblici e social media, per ottenere un quadro completo delle attività economiche di un contribuente.

6. Monitoraggio in Tempo Reale

- Sistemi di Allerta: L'IA può impostare sistemi di allerta che monitorano le transazioni in tempo reale, segnalando attività sospette immediatamente.

7. Supporto alle Decisioni

- Consigli per gli Agenti Fiscali: L'IA fornisce suggerimenti e informazioni utili agli agenti fiscali per prendere decisioni informate durante le indagini.

L'IA può analizzare anche dati non tradizionali, come le informazioni sui social media, per avere un quadro più completo delle attività di un contribuente.

8. Educazione e Sensibilizzazione

- Strumenti per i Contribuenti: L'IA può essere utilizzata per sviluppare strumenti che educano i contribuenti sui loro obblighi fiscali, riducendo l'evasione attraverso una maggiore consapevolezza.

L'uso dell'IA nella lotta contro l'evasione fiscale è in continua evoluzione e promette di rendere le amministrazioni fiscali più efficienti e reattive.

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

POLIZZA CATASTROFALE

1. Rinvio (parziale) dell'obbligo di stipula
Il D.L. n. 200.2025 (cd. decreto Milleproroghe), pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato dal 31.12.2025 al 31.03.2026 il termine entro cui devono adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali:

- le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

- le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

2. Excursus normativo

La proroga modifica in parte la disposizione normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che, come noto, prevede l'obbligo di

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

anche lo stato di liquidazione successivamente all'intervento.
13.01.2026 Il Sole 24 Ore pag. 29

Per app e 4 milioni di Pos dati allineati agli scontrini

Diventa operativa la misura della manovra 2025 che incrocia i dati di scontrini telematici e pagamenti Pos. Il gettito stimato è prudentiale ma l'obiettivo è ampliare i flussi informativi riducendo i 'falsi positivi'. Da marzo una procedura consentirà agli esercenti di abbinare registratori telematici e Pos senza costi aggiuntivi. I pagamenti digitali crescono, spinti anche dal turismo e dall'uso di carte estere. Le associazioni di categoria chiedono attenzione su disallineamenti fisiologici. Restano nodi aperti su casi particolari, bonifici e gestione delle anomalie. Si sollecitano semplificazioni, dialogo con il fisco e una revisione delle sanzioni ritenute eccessive.

12.01.2026 Il Sole 24 Ore pag. 5

Tempi e decadenze, il bonus prima casa è un rompicapo

La legge 204/2024 ha trasformato il bonus 'prima casa' in un rompicapo, consentendo a chi ha già l'abitazione principale di acquistarne un'altra con la stessa agevolazione, a patto di vendere quella comprata in precedenza entro due anni dal nuovo acquisto. Prima il termine previsto era di un anno. Proprio questo allungamento dei termini ha creato un'enorme complicazione, perché il termine biennale si incrocia:

- con il termine annuale entro il quale va acquistata la 'prima casa' per non perdere il beneficio fiscale in caso di vendita della prima abitazione nel quinquennio che decorre dalla data di acquisto;
- con il termine annuale o biennale entro il quale occorre effettuare l'acquisto valevole per la maturazione del credito d'imposta che la legge concede appunto in caso di riacquisto della prima casa.

12.01.2026 Il Sole 24 Ore pag. 7

Niente Imu sulla casa dell'ex coniuge affidatario del figlio maggiorenne

Con la sentenza n. 241/1/2025 depositata lo scorso 25 novembre la Corte di giustizia tributa-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ria di primo grado di Forlì ha affermato che la casa familiare continua a godere del regime di esenzione Imu in capo all'ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest'ultimo sia diventato maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. Il caso analizzato riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2020 con cui il Comune accertava un omesso versamento Imu in capo all'ex coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e affidatario del figlio divenuto maggiorenne proprio nello stesso anno 2020.

12.01.2026 *Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi* pag. 20

Iperammortamento ai raggi X

Il nuovo iperammortamento si inserisce in continuità con le misure Transizione 4.0 e 5.0, ma solo per quanto riguarda i rigorosi oneri burocratici che disciplinano l'agevolazione fiscale riferita ai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. Introdotta dalla manovra 2026, la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dei beni strumentali è regolamentata dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del made in Italy che introduce le definizioni operative necessarie all'applicazione dell'iperammortamento, sul cui iter procedurale vigila il GSE. Il decreto Mimit prevede una procedura di accesso che si articola in 3 step: l'impresa beneficiaria deve effettuare una comunicazione preventiva relativa agli investimenti; successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta della notifica da parte del GSE deve comprovare il pagamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione; da ultimo, segue una comunicazione di completamento dell'investimento.

12.01.2026 *Italia Oggi* pag. 6

Notifiche societarie con rigore

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31857 del 6 dicembre 2025, ha precisato chi è legittimato a ricevere gli atti destinati alle persone giuridiche. La notifica dell'atto a una società deve essere effettuata presso la sede con consegna al legale rappresentante, a un soggetto incaricato o all'addetto alla sede.

stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

- relativi ai beni "strumentali" aziendali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) come individuati dall'art. 2424 co. 1 c.c., sez. Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3;
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Il Decreto Legge n. 39/2025 convertito nella Legge n. 78/2025 ha stabilito scadenze differenziate in base alle dimensioni dell'impresa:

- **per le grandi imprese**, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro lo scorso 31.03.2025;
- **per le medie imprese**, il termine era quello dell' 01.10.2025;
- **per le piccole e micro imprese**, il termine era quello del 31.12.2025.

Con il rinvio disposto dal sopra citato decreto Milleproroghe il termine ultimo di stipula della polizza, per le micro e piccole imprese

che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, turistico-ricettive e della pesca/acquacoltura (queste ultime indipendentemente dalle dimensioni), è stato successivamente rinvia al 31.03.2026.

3. Sanzioni

La stipula della polizza assicurativa è obbligatoria e, nel caso di inadempimento a detto obbligo, è necessario tenerne conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il D.Lgs. n. 184/2025 (c.d. "codice degli incentivi"), in vigore dall'01.01.2026, ha specificato che l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, di cui all'art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni.

L'esclusione, tuttavia, non opera per gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria, definiti "incentivi a erogazione automatica" e per gli incentivi contributivi.

Mauro Chemelli - Studio Fronza Commercialisti Associati

CONTRIBUTO BENI IMPORTATI MODICO VALORE

Premessa

Con la Legge di bilancio 2026, articolo 1, commi da 126 a 129, viene istituito un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore non superiore a € 150,00 effettuati dal 01.01.2026 in poi.

Con la Circolare n 37 del 30.12.2025 l'Agenzia delle Dogane ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione del contributo in questione, fissando la data di inizio della riscossione del contributo al 01.01.2026.

Con successiva Circolare n. 1 del 07.01.2026 l'Agenzia delle Dogane ha fissato un periodo transitorio, dal 01.01.2026 al 28.02.2026, per permettere l'adeguamento dei sistemi informatici. Il versamento del contributo relativo al periodo transitorio potrà essere effettuato fino al 15.03.2026. Per le importazioni effettuate dal 01.03.2026 rimangono in vigore le tempistiche indicate nella Circolare n. 37 del 2025.

1. Ambito di applicazione

Il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica (importazioni) registrate a partire dal 01.01.2026. È esigibile all'atto dell'importazione definitiva ed

è riscosso dagli Uffici delle Dogane. Per il codice doganale unionale il debitore, ossia la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale, è il dichiarante e, in caso di rappresentanza diretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

2. Operazioni interessate

Il contributo è dovuto per gli acquisti di beni provenienti da Paesi extra UE di valore commerciale non superiore a € 150,00. Ai fini dell'applicazione del contributo di € 2,00 non rileva la tipologia di transazione commerciale che può quindi riguardare:

- spedizioni destinate a consumatori finali (B2C);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (B2B);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale (C2C).

Non rileva neanche la modalità dell'acquisto e quindi riguarda sia gli acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce che acquisti effettuati direttamente presso i fornitori esteri. Si ricorda che le merci di valore intrinseco non superiore a € 150,00 (merci di valore intrinseco trascurabile) sono in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'art. 23

del regolamento Ce n. 1186/2009, con esclusione dei prodotti alcolici, dei profumi e acqua da toeletta e dei tabacchi e prodotti del tabacco.

Si ricorda anche che dal 01.07.2021 non è più presente la franchigia dall'IVA e quindi qualsiasi bene oggetto di importazione è soggetto al pagamento dell'IVA. Il regime IOSS permette alcune semplificazioni per il versamento dell'IVA per le importazioni di valore intrinseco non superiore a € 150,00.

3. Modalità del prelievo

Il prelievo si applica all'atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7) e verrà versato oltre all'IVA.

Il contributo andrà dichiarato e contabilizzato su base quindicinale (prima quindicina e seconda quindicina del mese). Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione, in fase di prima applicazione su base dichiarativa utilizzando il modello allegato alla Circolare n. 37 del 2025.

In linea generale si ipotizza che sarà il corriere (DHL, FedEx, UPS, Poste Italiane) che anticiperà il contributo e lo addebiterà al destinatario insieme alle spese di sdoganamento e all'IVA. E' possibile anche che alcune piattaforme ecommerce scelgano di precalcare il contributo al momento dell'acquisto, incorporandolo nel prezzo finale.

4. Normativa europea

Per proteggere la competitività delle imprese unionali, equiparare gli operatori tradizionali rispetto a quelli che operano mediante piattaforme di e-commerce e cercare di ridurre l'evasione doganale creata con la sottovalutazione artificiosa del valore delle singole spedizioni (attualmente più del 50% delle importazioni europee gode dell'esenzione doganale per importazioni di modico valore) dal 2028 dovrebbe essere attivo il c.d. EU Customs Data Hub, per l'assolvimento dei dazi di tutti i beni importati a prescindere dal loro valore dichiarato. In attesa dell'introduzione del pagamento dei dazi doganali per tutti i beni importati, a partire dal 01.07.2026 sarà prevista l'istituzione temporanea di un prelievo dazio europeo di € 3,00 per ogni spedizione di beni da Paese extra Ue non superiore a € 150,00. L'introduzione del contributo di € 2,00 da parte del Governo italiano anticipa di fatto il dazio europeo, ma si dovrà capire in futuro come i due prelievi verranno armonizzati.

5. Periodo transitorio

Con la Circolare n. 1 del 2026 l'Agenzia delle Dogane ha spostato il pagamento del contributo al 16.03.2026 per tutte le operazioni di importazioni dichiarate e contabilizzate nel periodo transitorio (dal 01.01.2026 al 28.02.2026) senza la previsione di sanzioni.

Lucia Zandonella Maiucco – AD Service srl

TURISTI STRANIERI PAGAMENTI IN CONTANTI : novità

Premessa

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato il limite d'importo a partire dal quale i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, su base annuale, le operazioni in contanti con turisti esteri.

Nello specifico, con l'art. 1 comma 437 della L. 199/2025, detto limite è stato innalzato da 1.000 a 5.000 euro.

Limite utilizzo denaro contante per turisti esteri

In Italia il limite entro il quale è possibile l'utilizzo del denaro contante da parte dei turisti stranieri, come determinato dall'art. 3 comma 1 del menzionato DL 16/2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2019) è fissato in € 15.000,00.

Esso opera in deroga rispetto all'importo ordinario entro il quale è consentito il trasferimento del contante, ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 3-bis del DLgs. 231/2007, attualmente pari a 5.000 euro.

Comunicazione

La comunicazione disciplinata dall'art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012, concerne le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate in ciascun anno solare:

- da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro.

In assenza di uno specifico regime transitorio, il nuovo limite dovrebbe intendersi applicabile per la comunicazione riferita alle operazioni effettuate nel 2025, il cui termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate è fissato in data 10 aprile 2026 (per i soggetti passivi IVA "mensili") o in data 20 aprile 2026 (per i soggetti passivi IVA "trimestrali"). Si attendono chiarimenti per la conferma dell'applicazione del nuovo limite.

Lucia Zandonella Maiucco – AD Service srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Qualora quest'ultimo ritiri l'atto e sottoscriva l'avviso di ricevimento, si presume il conferimento dell'incarico. Tra i soggetti incaricati della consegna presso la sede non rientra il familiare convivente.

12.01.2026 Italia Oggi pag. 10

Evasori totali, sì a detrazione Iva

Nell'ordinanza n. 31406/2025 depositata lo scorso 2 dicembre la Corte di cassazione tri-butaria ha stabilito che anche un contribuente qualificato come 'evasore totale' ha diritto alla detrazione Iva sui costi sostenuti per la sua attività, in base al principio di neutralità dell'imposta. Infatti, nell'accertamento induttivo puro, in dipendenza di una dichiarazione annuale Iva omessa gli importi ricostruiti dal Fisco includono già l'Iva. La pronuncia dei giudici di legittimità condivide i principi espressi dalla Corte di giustizia europea nella sentenza C-521/2019, che preserva il supremo principio di neutralità dell'Iva. In un'altra ordinanza, la n. 16471/2025 del 18 giugno 2025, però, la Cassazione ha stabilito che i ricavi presunti non possono ritenersi già comprensivi dell'Iva.

12.01.2026 Italia Oggi pag. 12

Rimborsi spese di trasferta, pedaggio esente anche se pagato in contante

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2025, ha chiarito che:

- il pedaggio è esente anche se pagato in contanti.
- Imposta di soggiorno esente se con pagamento tracciabile.
- Rimborso chilometrico esente anche per le trasferte nel Comune. Il documento di prassi amministrativa illustra le novità fiscali in materia di trasferta del lavoratore dipendente e autonomo. La circolare considera tracciabile anche il pagamento avvenuto con moneta elettronica mediante smartphone. Per i rimborси erogati dal 1° gennaio 2025 a fronte di spese sostenute nel 2024 non opera ai fini dell'esenzione la condizione di tracciabilità dei pagamenti.

23.12.2025 Il Sole 24 Ore pag. 35

Piergiorgio Frizzera – Org.&Sistemi srl

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La **rottamazione delle cartelle esattoriali** (o "definizione agevolata") è un regime che permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali affidati alla riscossione (ad esempio cartelle esattoriali e ruoli con Agenzia delle Entrate-Riscossione) pagando **solo il capitale dovuto**, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Rottamazione quater (in corso)

Questa misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e continuata anche nel 2025/2026:

- copre debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022;
- consente di saldare solo il capitale e le spese, senza sanzioni/interessi;
- seconde finestre di riammissione sono state aperte per chi era decaduto dalla procedura, con domande fino al 30 aprile 2025 e pagamenti scaglionati nel 2025-2027.

La nuova rottamazione in Manovra 2026: Rottamazione quinques

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova versione della sanatoria fiscale, spesso chiamata "rottamazione quinques", con regole aggiornate rispetto alle edizioni precedenti.

Oggetto della misura

La quinques riguarda cartelle esattoriali affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, e si concentra su debiti derivanti da avvisi bonari (cioè imposte dichiarate ma non versate o versate erroneamente).

Esclusioni previste:

- cartelle per chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi;
- contributi INPS non versati;
- debiti come multe, sanzioni penali, o tributi locali non riscossi dall'Agenzia delle Entrate (le regole definitive non sono tutte pubblicate ma alcune esclusioni sono già definite).

Termini e modalità della nuova rottamazione

Scadenze principali

- Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026.
- Invio del prospetto di pagamento da parte dell'agente della riscossione: entro il 30 giugno 2026.
- Pagamento:
 - in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
 - in 54 rate bimestrali fino a circa 9 anni (prima scadenza 31 luglio 2026, poi ogni 2 mesi).

Tasso di dilazione: il tasso applicato alla rateizzazione è stato ridotto nella legge di bilancio dal 4% al 3% annuo, con maturazione degli interessi a partire dal 1° agosto 2026.

Rata minima: 100 euro.

Decadenza dal piano: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, può determinare la perdita dei benefici.

Obiettivi e problematiche della rottamazione in corso

Obiettivi

- Incentivare il rientro dei contribuenti in difficoltà economica.
- Ridurre l'ingente "magazzino" di debiti fiscali affidati alla riscossione (oltre 1.100 miliardi in totale).
- Offrire termini più lunghi e sostenibili per il pagamento (fino a 9 anni).

Criticità evidenziate

Alcuni osservatori e tecnici sottolineano che la nuova rottamazione, pur utile, non affronta completamente l'enorme arretrato di debiti considerati irrecuperabili; pertanto risulta più una "tregua fiscale" temporanea che un vero strumento di riduzione strutturale del magazzino dei crediti.

Cosa possono fare i contribuenti adesso

- Verificare se il proprio debito rientra nei periodi e nelle tipologie ammesse
- Presentare domanda di rottamazione quinques **entro il 30 aprile 2026**
- Valutare la rateizzazione standard se la rottamazione non è conveniente o non applicabile
- Consultare un fiscalista/CAF per verificare condizioni specifiche e piani di pagamento personalizzati

Piergiorgio Frizzera ORG.& Sistemi srl

